

Allegato A

CAPITOLATO SPECIALE

SERVIZIO FINANZIARIO RELATIVO ALLA CONTRAZIONE DI UN CONTRATTO DI MUTUO VENTENNALE PER L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA PER UN CAPITALE COMPLESSIVO DI EURO 11.000.000,00

ART.1 - OGGETTO

Oggetto del presente capitolato è l'appalto di un servizio finanziario relativo alla contrazione di un mutuo chirografario pari ad Euro 11.000.000,00, con piano di ammortamento ventennale a tasso variabile – già autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n.1257 del 25.07.2023, destinato a completare il percorso di adeguamento funzionale, sviluppo e messa in sicurezza del patrimonio aziendale sia immobiliare che tecnologico e in via prioritaria al completamento del Polo Oncologico Integrato.

Detto finanziamento è regolato dall'art.42 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (Decreto Legislativo n. 385/1993), dalle norme del Codice Civile e dalle disposizioni del codice dei contratti pubblici.

ART.2 – EROGAZIONE DEL MUTUO

Il mutuo deve essere erogato per l'intero in una unica soluzione, mediante versamento sul conto di Tesoreria dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, attualmente intrattenuto con Intesa San Paolo s.p.a.

Il mutuo sarà ammortizzato in 20 (venti) anni, con pagamento di quaranta rate semestrali posticipate, con decorrenza dal 01/07 (primo luglio) o dal 01/01 (primo gennaio) successivo alla data di erogazione, con scadenza rispettivamente al 31/12 (trentuno dicembre) e al 30/06 (trenta giugno) di ogni anno.

ART.3 - PRE-AMMORTAMENTO

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma potrà ottenere l'erogazione della somma, anteriormente alla data di inizio dell'ammortamento, a fronte di apposita domanda di utilizzo a firma del Legale Rappresentante dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma.

Nell'ipotesi di erogazione prima della data di inizio dell'ammortamento, saranno corrisposti dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma gli interessi di pre-ammortamento, dalla data di erogazione (esclusa) fino al giorno (incluso) immediatamente precedente la data di inizio ammortamento, nella stessa misura fissata per il periodo di ammortamento.

ART.4 – PIANO DI AMMORTAMENTO

Al termine del periodo di pre-ammortamento del mutuo ovvero ad ogni eventuale variazione del tasso applicato allo stesso, l'Istituto bancario avrà l'obbligo di fornire e aggiornare il piano di ammortamento del mutuo all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma con l'indicazione dei seguenti parametri:

- tasso di interesse applicato per il calcolo della rata;
- importo della rata di ammortamento semestrale suddiviso per ciascuna delle scadenze previste in quota capitale ed in quota di interessi;
- debito residuo dopo il pagamento di ciascuna rata.

ART.5 – VERSAMENTO RATE

Ciascuna rata semestrale è composta dalla somma di una quota capitale e di una quota di interessi sul capitale residuo: si assume che la quota capitale sia progressivamente crescente con il pagamento delle rate. La somma mutuata verrà rimborsata pagando, senza interruzione, presso le casse dell'Istituto Bancario, numero 40 (quaranta) rate semestrali posticipate, decorrenti il 01/07 (primo luglio) e il 01/01 (primo gennaio) successivo alla data di erogazione e così, successivamente, di sei mesi in sei mesi tutte le altre, comprensive sia delle quote di capitale indicate nel piano di ammortamento nonché delle quote di interesse sul residuo capitale, calcolate al tasso risultante dal parametro sotto indicato.

ART.6 - TASSO DI INTERESSE NOMINALE

Il tasso di interesse nominale, variabile semestralmente, è dato dal tasso **EURIBOR a sei mesi** (base calcolo: giorni effettivi/360) oltre allo **SPREAD** derivante dall'offerta di gara, espresso con tre decimali.

Lo spread offerto è unico e invariabile per tutta la durata del mutuo. Lo stesso spread è comprensivo di tutte le spese di istruttoria, degli onorari, delle commissioni, dell'imposta di registro ed ogni altro tipo di remunerazione, comunque denominata.

Il tasso EURIBOR di riferimento è rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi, (1 luglio e 1 gennaio di ogni anno).

Il tasso di interesse, come sopra definito, verrà applicato per il periodo di ammortamento e sulle somme erogate nel periodo di pre-ammortamento (periodo intercorrente dalla data di erogazione a quella di decorrenza dell'ammortamento).

Il suddetto tasso, applicabile in misura semestrale, sarà rideterminato in via automatica a ogni scadenza semestrale, in relazione all'andamento dei parametri suddetti.

ART.7 – GARANZIE E PAGAMENTO DEL PRESTITO

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente capitolato, l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma si impegna:

- a stanziare ogni anno, in bilancio, le somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti relative al finanziamento;
- ad emettere apposito atto di delega, non soggetto ad accettazione sul proprio tesoriere, il quale è obbligato a versare all'Istituto di credito mutuante l'importo dovuto, nei tempi, misure e modi contrattualmente pattuiti, provvedendo opportunamente ad accantonare le somme dell'Azienda USL della Romagna, con comminatoria della indennità di mora in caso di ritardato versamento dell'importo delegato, ai sensi dell'art.3 della legge 843/1978 e s.m.i..

Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Azienda dovrà far assumere, all'eventuale nuovo Tesoriere, tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto, notificando al medesimo l'atto di delega di cui al presente articolo e provvedendo a che lo stesso venga accettato dal Tesoriere, con le modalità di cui al presente articolo.

ART.8 – ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma potrà estinguere anticipatamente, anche parzialmente, il mutuo con preavviso mediante lettera raccomandata A.R. o PEC che la banca mutuante dovrà ricevere almeno 30 giorni prima della scadenza del semestre.

La facoltà di estinzione anticipata del mutuo potrà essere esercitata durante tutto il periodo di ammortamento.

Resta inteso che l'Azienda Sanitaria, nel caso di finanziamento a tasso variabile, avrà l'obbligo di corrispondere un importo coincidente alla quota capitale residua (o quota parte di essa in caso di estinzione parziale), contenuta nelle rate di ammortamento per le quali vi è stata l'estinzione anticipata, senza alcun onere aggiuntivo ulteriore a suo carico.

In conseguenza all'estinzione anticipata (parziale o totale) del mutuo, l'Istituto dovrà impegnarsi alla liberazione delle entrate proprie dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, concesse in delegazione, nella misura del capitale rimborsato.

Qualora l'Azienda mutuataria intenda dar corso all'estinzione anticipata, totale o parziale del mutuo, la stessa potrà aver luogo decorsi 18 mesi dall'inizio dell'ammortamento ed in corrispondenza della scadenza di ciascun semestre.

ART.9 – STIPULAZIONE CONTRATTO

In esito all'espletamento della procedura di gara, la Stazione Appaltante verificherà preliminarmente la compatibilità economica del contratto di mutuo riservandosi di non procedere ad aggiudicazione ove non lo ritenga economicamente adeguato.

Ove si proceda ad aggiudicazione, sarà stipulato apposito atto notarile tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma e l'Istituto Mutuante aggiudicatario.

L'Azienda dovrà produrre all'Istituto Bancario Mutuante, entro il termine massimo di 30 giorni dalla stipula del contratto di mutuo, l'atto di delega debitamente notificato al proprio Tesoriere.

Qualora non si proceda alla stipula del contratto, l'Istituto aggiudicatario ha facoltà di recedere dagli

obblighi di cui al presente capitolato, senza che possa pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta. L'Azienda USL si riserva la facoltà di differire o non dar corso alla stipulazione del contratto, anche per motivi di legittimità, opportunità o convenienza. In tali casi nessun danno a qualsivoglia titolo, nemmeno quale rimborso spese, potrà essere richiesto dall'Istituto, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c..

ART.10 – INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONI

Il mancato pagamento delle somme dovute all'Istituto bancario, così come qualsiasi somma dovuta ai sensi del presente contratto, comporta l'obbligo di corresponsione, oltre che delle somme insolute, degli interessi di mora nella misura del tasso regolante il mutuo.

Trascorsi 30 giorni dalla data della inadempienza, l'Istituto bancario si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art.1456 c.c..

La comunicazione della risoluzione del contratto verrà data dalla azienda aggiudicataria con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART.11 - ONERI E SPESE

Il contratto, soggetto al regime fiscale di cui al Titolo IV del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni ed all'esenzione di cui all'art. 19 comma 2 lettera b) dello stesso D.P.R., è redatto in carta libera e va registrato gratuitamente senza alcuna esazione di imposta o tassa; sempre gratuitamente, va fatta ogni altra formalità ad esso inerente e conseguente. La sottoscrizione del contratto avverrà in forma elettronica.

Gli oneri notarili, le spese relative all'istruttoria e qualsiasi altra spesa inerente la gestione del mutuo così come le spese per ogni servizio accessorio richiesto durante la vita dell'operazione, comprese quelle contrattuali, sono a carico della banca mutuante.

ART.12 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa a validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Parma.

ART.13 – CLAUSOLA FINALE

Per ogni altra norma non espressamente richiamata o contenuta nel presente capitolato d'oneri, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.